

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**Per** Teresa Maria Di Stasio [C.F.: DSTTSM87R60A509B], nata il 20.10.1987 ad Avellino (AV) e residente a Luogosano (Av) alla via Roma, n. 2, rappresentata e difesa dall' avvocato Antonio Di Stasio (C.f. DSTNTN85M28A509U) in forza di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Luogosano (AV), alla P.zza Alcide De Gasperi, 24, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo **PEC:** [antoniodistasio@pec.it](mailto:antoniodistasio@pec.it) e/o al seguente numero di fax 0827-73078.

**-ricorrente-**

**Contro** Ministero dell'istruzione e del merito (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*; **nonché** Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (C.F. 80039860632) - in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **nonché** Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino - in persona del legale rappresentante *pro tempore*; tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato, sede distrettuale di Napoli, Via Armando Diaz 11, con domicilio digitale **PEC:** [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)

**-resistenti-**

**nonché** eventualmente, ove ritenuto necessario, nei confronti di tutti i soggetti iscritti nelle stesse graduatorie di supplenza provinciali e di istituto per le classi di insegnamento AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria) ove è presente la ricorrente, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

**-controinteressati-**

\*\*\*\*\*

**IN PUNTO A:** Ricorso per il riconoscimento del corretto punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Avellino 2022/2024 per le classi di insegnamento AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria), ove la ricorrente in seguito all'adesione alla procedura istituita con



O.M. n. 112/2022 è stata inserita con un punteggio inferiore rispetto a quello spettante sulla base dei titoli dichiarati in domanda e posseduti.

**PREMESSO CHE**

1) La ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio su posto di sostegno (ADEE - sostegno scuola primaria) con contratto a tempo determinato presso la Scuola Primaria di Asola dal 28/09/2020 al 30/06/2021 per 276 giorni e 24 ore settimanali (**allegato 01: Atto di nomina e Certificato di servizio**). Il codice MNEE800045 presente sul certificato di servizio, individua la Scuola statale primaria di Asola ove è stato prestato il servizio, e assorbe il dato apparentemente mancante tra parentesi relativo alla classe di concorso che è, appunto, ADEE sostegno prestato nella scuola primaria.

2) Con avviso in G.U. Serie Generale n. 116 del 19-05-2022, veniva pubblicata sul sito web del Ministero l'**ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112**, recante *«Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.»* (**02 allegato: O.M. n. 112/2022**).

3) L'art. 8 dell' O.M. n. 112/2022, per l'attribuzione del punteggio agli iscritti nella prima fascia delle GPS per la scuola dell'infanzia e primaria, rinviava **all'allegato A/1** (**03 allegato: all. A1 all'O.M. n. 112/2022 Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia**).

4) L' O.M. n. 112/2022 all'art. 7, c. 10, richiama espressamente gli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.p.R. n. 455/2000, disponendo che le dichiarazioni dell'aspirante inserite in domanda attraverso le apposite procedure informatizzate hanno validità ai sensi D.p.R. n. 455/2000 e sono quindi da considerarsi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5) In data 30/05/2022, Teresa Maria Di Stasio seguendo pedissequamente la disciplina dettata dall' O.M. n. 112/2022, aderiva alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. G.P.S.) della provincia di Avellino per le classi di insegnamento AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria) e **nell'apposita sezione della domanda deputata all'indicazione dei titoli di servizio** (v. pag. 12 di 28 all. 4), **dichiarava di possedere il seguente titolo di servizio: EEEE - Scuola primaria svolto nell'anno scolastico 2020/2021 su posto di sostegno (ADEE - sostegno scuola primaria) con**



contratto a tempo determinato presso la Scuola Primaria di Asola dal 28/09/2020 al 30/06/2021 per 276 giorni (04 allegato: Domanda GPS 2022-24);

6) In data 29 luglio 2022, sul sito dell'U.S.P. di Avellino, veniva pubblicata la graduatoria GPS in cui la ricorrente, come da domanda, veniva iscritta nella I fascia della graduatoria provinciale per le supplenze dell'infanzia (AAAA) e nella I fascia della graduatoria provinciale per le supplenze della scuola primaria (EEEE), ma le veniva erroneamente riconosciuto il punteggio di 94.50 anziché quello dovuto di 100.50 nella graduatoria AAAA (allegato 5: GPS I° fascia AAAA del 28LUG22) e il punteggio di 94.50, anziché quello dovuto di 106.50 nella graduatoria EEEE (allegato 6: GPS I° fascia EEEE del 28LUG22).

7) la valutazione del punteggio è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dall'ordinanza ministeriale e dalle tabelle a questa allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio.

8) Dall'estratto della scheda di valutazione titoli sulla posizione personale della ricorrente è evidente l'errore. Il sistema informatico in virtù del titolo di servizio autocertificato in domanda ha calcolato in automatico il punteggio spettante alla ricorrente pari a 12 punti per servizio specifico sulla classe di concorso EEEE (scuola primaria) e a 6 punti per servizio aspecifico sulla classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), ma probabilmente ha ommesso di computarlo, era dunque compito dell'ufficio scolastico provinciale rettificare l'errore compiuto dal sistema informatico che nonostante abbia calcolato il punteggio spettante ha ommesso di accreditarlo (allegato 7: scheda di valutazione titoli estratta dal sito MIUR relativa alla graduatoria AAAA; allegato 8: scheda di valutazione titoli estratta dal sito MIUR relativa alla graduatoria EEEE).

9) È fuor di dubbio che il servizio prestato presso la Scuola primaria di Asola e autocertificato in domanda dalla ricorrente, secondo la disciplina dell' O.M. n. 112/2022 e le tabelle ad essa allegate (v. allegato 02), le attribuisce il diritto al punteggio di ulteriori 12 punti sulla classe di concorso EEEE (scuola primaria) e di ulteriori 6 punti sulla classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), per un punteggio totale di 100,50 sulla classe di concorso AAAA e per un punteggio



**totale di 106,50 sulla classe di concorso EEEE.**

10) In data 08/08/2022, il Dirigente *pro tempore* dell'USP Avellino, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale indicava la mail [gaetana.dandria.av@istruzione.it](mailto:gaetana.dandria.av@istruzione.it) quale strumento esclusivo per manifestare doglianze relative alle pubblicate GPS (**allegato 9: provvedimento dirigente USP**);

11) **Già in data 29/07/2022, la ricorrente reclamava all'indirizzo mail [gaetana.dandria.av@istruzione.it](mailto:gaetana.dandria.av@istruzione.it) la divergenza tra il punteggio dichiarato in domanda e quello riconosciuto, in particolare si evidenziava il mancato computo del punteggio dovuto in virtù del titolo di servizio autocertificato nella domanda di inserimento in GPS (allegato 10: mail di reclamo).**

12) Il suddetto **reclamo veniva rigettato** con provvedimento del Dirigente dell'USP di Avellino *pro tempore* pubblicato in data 30/08/2022 sul sito istituzionale ad oggetto esito reclami, ove a pag. 7 si legge: ***"DOCENTE: Teresa Di Stasio, C.D.C.: AAAA EEEE, ESITO RECLAMO: non accolto, BREVE MOTIVAZIONE: "non è stata indicata la scuola dove ha prestato servizio"*** (v. pag. 7 allegato 11: elenco esito reclami USP).

13) Perciò la ricorrente era costretta a rivolgersi al **legale di fiducia, che, lo stesso giorno di rigetto del reclamo (30/08/2022), con atto di diffida e messa in mora inviato a mezzo PEC ai domicili digitali delle istituzioni scolastiche coinvolte nel calcolo del punteggio ([drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it), [uspav@postacert.istruzione.it](mailto:uspav@postacert.istruzione.it), [AVIC86200D@pec.istruzione.it](mailto:AVIC86200D@pec.istruzione.it)), intimava il riconoscimento del corretto punteggio per la propria assistita, dando evidenza del servizio effettivamente prestato (allegato 12: diffida e messa in mora inviata il 30/08/2022 e ricevute di consegna);**

14) Quest'ultima missiva, in palese violazione della normativa amministrativa (art. 18 bis, l. 241/1990 e ss. mod.; art. 53 D.p.R n. 455/2000) non veniva riscontrata dalle Istituzioni scolastiche destinatarie, né veniva comunicato come d'obbligo alcun numero di protocollo.

15) **In data 14/07/2023, in vista della ripubblicazione delle GPS, con nuova PEC inviata dal legale di fiducia, la ricorrente reclamava nuovamente il riconoscimento del punteggio spettante da calcolarsi considerando anche il titolo di servizio correttamente dichiarato in domanda e di cui si allegava**



riscontro documentale (allegato 13: diffida USP USR inviata il 14/07/2023 e ricevute di consegna );

16) In data 27/08/2023, il Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio VII – ambito territoriale di Avellino, nel riscontrare quest'ultima missiva della ricorrente, senza alcun riferimento alla missiva di identico tenore già presentata a mezzo PEC il 30/08/2023 rimasta inesitata e senza l'attribuzione di protocollo, **afferma pretestuosamente la intempestività dell'ultimo reclamo e, riportandosi a quanto già affermato (v. allegato 11 al presente ricorso: “allegato al fg 3697 del 30/08/2022”) confermava il diniego al riconoscimento del punteggio (allegato 14: risposta Ministero alla PEC del 14/07/2023);**

17) In data 28/07/2023 veniva ripubblicata e rettificata la graduatoria GPS con comunicazione del seguente tenore a firma del Dirigente USP p.t. “*Lo scrivente ufficio ha provveduto ad un nuovo aggiornamento delle graduatorie in oggetto alla luce di ulteriori verifiche effettuate esclusivamente a seguito di sopravvenuti provvedimenti giurisdizionali e di incongruenze segnalate dagli interessati all'esito della pubblicazione delle stesse con provvedimento prot. AAOUSPAV 2892 del 17 luglio 2023”*. **Ma senza riconoscere alla ricorrente il corretto punteggio spettante (allegato 15: nota di ripubblicazione graduatorie GPS di Avellino; allegato 16: GPS I° fascia AAAA del 28LUG23; allegato 17: GPS I° fascia EEEE del 28LUG22 ).**

18) In quest'ultima ripubblicazione delle graduatorie GPS di Avellino il punteggio della ricorrente, nonostante le ripetute richieste di rettifica, è rimasto pregiudizievole immutato, ciò ha reso inevitabile la proposizione del presente ricorso considerata la imminente utilità delle GPS ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza.

\*\*\*\*\*

### MOTIVI

=I=

### **SULLA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA PER TERRITORIO**

- **La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.** La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di collocamento



nelle graduatorie permanenti, di circolo e di istituto del personale della scuola, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, vertendo la controversia in materia di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. da ultimo **Cass. Sez. Un. 03/07/2023 n. 18720; Cass. Sez. Un. 20/07/2022 n. 22693; Consiglio di Stato sez. VII, 09/03/2023, n. 2497**).

La Suprema **Corte di Cassazione Sez. Un., 03/07/2023, n.18720**, decidendo un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in materia di inserimento nelle c.d. GPS e richiamando un recentissimo precedente (**Cassazione Sez. Un. 20/07/2022 n. 22693**) ha consolidato i seguenti principi di diritto:

- a) la formazione delle graduatorie c.d. di Istituto o di Circolo non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella Regolamentare attuativa della prima (così, appunto, il D.M. n. 2012/2000, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della L. n. 124/1999).
- b) Alla formazione di tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di ordinanze ministeriali.
- c) Una volta ottenuto l'inserimento e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico.
- d) Quando si procede alla rettifica del punteggio già attribuito, detti atti compiuti sono inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguardano solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, vertendo la questione in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatoria.
- e) nella formazione delle graduatorie d'istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a queste allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla



graduatoria.

f) dalla formazione della graduatoria discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata, meramente potenziale, per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto.

Da questi corollari la Corte fa discendere l'attribuzione della giurisdizione in materia al ordinario in funzione di giudice del lavoro. Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto aventi effetti generali e riflessi su fasce di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del Giudice amministrativo (cit. Cass. s.u. 20/07/2022 n. 22693).

Anche **la consolidata giurisprudenza amministrativa, richiamando il citato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite** è lapidaria nel ritenere che le Graduatorie Provinciali delle Supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, bensì si atteggia come “graduazione meccanica”, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio. Gli aspiranti, infatti, sono inseriti de plano in dette Graduatorie sulla base delle dichiarazioni circa il possesso dei titoli, ed il punteggio è automaticamente computato dal sistema informatico secondo i criteri prefissati, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. Pertanto, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo ascrivere ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario (Consiglio di Stato sez. VII, 09/03/2023, n. 2497; Consiglio di Stato, Sez. VII, 2048/2022; Consiglio di Stato, Sez. VII, 9698/2022, n. 2497; TAR Piemonte, Sez. II, 14.1.2021, n. 36; v. anche TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28.1.2021, n. 264; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14.1.2021, n. 55).

Dunque, la controversia di che trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Perciò, la domanda giudiziale proposta è specificamente volta



all'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto - sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo -, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

• **La competenza per territorio si radica innanzi all'adito Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c.:** *"Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Difatti la ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023 è stata in servizio presso l'Ufficio scolastico Calvario – Covotta di Ariano Irpino (C.M. AVIC849003) con sede in Ariano Irpino via G. Marconi, 25, (allegato 18: Contratto e buste paga Calvario – Covotta Ariano Irpino) che ricade nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Benevento. Sul punto si è recentemente espresso il Tribunale di Rovigo sez. lav., con Sent. 28/03/2023, n.74: "in tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente prestava attività negli anni cui la presente controversia si riferisce"* (cfr. il Tribunale di Rovigo sez. lav., Sent. 28/03/2023, n.74). Perciò, la competenza per territorio deve individuarsi e radicarsi innanzi al Tribunale di Benevento Sezione lavoro ove il Ministero dell'istruzione e del merito è chiamato a rispondere nei confronti della ricorrente dell'omesso riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo di servizio posseduto e correttamente dichiarato nella domanda di inserimento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Il quale è funzionale al corretto posizionamento della ricorrente nella graduatoria in virtù dei titoli dichiarati e posseduti dalla stessa. Di modo che possa essere preferita nella chiamata, sebbene meramente potenziale, per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nelle graduatorie di circolo e di istituto.





=II=

**SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DEL  
CORRETTEO PUNTEGGIO IN VIRTÙ DEI TITOLI DICHIARATI E  
POSSEDUTI.**

Oltre a quanto già detto, l'O.M. n. 112/2022, all'art. 7, c. 2 dispone che *gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica.*

L'art. 7, c. 10, dell' O.M., richiamando espressamente gli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.p.R. n. 455/2000, attribuisce alle dichiarazioni dell'aspirante riportate nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, validità di dichiarazioni sostitutive ai sensi D.p.R. n. 455/2000.

L'art. 38 del DPR 445/2000, inserito nel Capo relativo alla *"semplificazione della documentazione amministrativa"*, nel disciplinare le *"modalità di invio e sottoscrizione delle istanze"*, prevede che: 1. ***"Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, (...) sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82";*** che a sua volta prevede che ***"Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide : b) (...) quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi."***

I successivi commi 1-ter e 2 dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 precisano poi che *"il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso"*, e che *"le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento"*.

La ricorrente, in conformità a quanto previsto dall'O.M. 112/2022, accedendo con SPID alla procedura telematica, presentava regolare domanda di iscrizione nelle GPS ove dichiarava di possedere il seguente titolo di servizio: EEEE -



Scuola primaria svolto nell'anno scolastico 2020/2021 su posto di sostegno (ADEE - sostegno scuola primaria) con contratto a tempo determinato presso la Scuola Primaria di Asola dal 28/09/2020 al 30/06/2021 per 276 giorni. L'amministrazione scolastica avrebbe dovuto semplicemente prendere atto del titolo di servizio così come autocertificato e riconoscere de plano il punteggio spettante in funzione dell'allegato A1 all'O.M. n. 112/2022 (*Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia*), e perciò, computare al punteggio già riconosciuto per l'iscrizione in graduatoria, ulteriori 12 punti sulla classe di concorso EEEE (scuola primaria) e ulteriori 6 punti sulla classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), per un punteggio complessivo, correttamente determinato, di 100,50 sulla classe di concorso AAAA e di 106,50 sulla classe di concorso EEEE. La dichiarazione del suddetto titolo di servizio, assume validità di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e perciò l'omesso computo del punteggio che ne discende è del tutto illegittimo.

Nonostante la ricorrente abbia lamentato il pregiudizio subito, da ultimo in data 14/08/2023 (v. allegato 13), ossia prima della ripubblicazione delle GPS avvenuta in data 28/07/2023 (v. allegato 15), non è stato possibile trovare ragione. La principale motivazione adottata dall'amministrazione scolastica per rigettare le doglianze manifestate dalla ricorrente è palesemente falsa (***"non è stata indicata la scuola dove ha prestato servizio"***) e per rendersene conto, basti prendere cognizione del contenuto della domanda di inserimento nelle GPS (v. allegato 4 a pag. 12 di 28), ove nella parte deputata all'inserimento del titolo di servizio i campi sono correttamente compilati, tanto è vero che il sistema automatico ha correttamente determinato il punteggio da attribuirsi (v. allegato 7 e allegato 8 alla fine delle pag. 2 di 3).

L'art. 8 dell' O.M. n. 112/2022 prevede che *il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.*

**Nel caso di specie, nonostante il sistema informatico abbia correttamente calcolato il punteggio dichiarato in domanda per il titolo di servizio prestato (v.**



allegati 7 e 8 pag. 2), lo stesso non è stato parimenti attribuito, e l'amministrazione scolastica si è rifiutata di intervenire per correggere la disfunzione dell'automatismo nell'attribuzione del punteggio.

Occorre a proposito considerare che se da un lato appare del tutto legittima (ed al passo con i tempi) la scelta dell'amministrazione scolastica di avvalersi in maniera sempre più incisiva e penetrante di sistemi informatizzati e software nella gestione del proprio personale, dall'altro, non appare altrettanto legittimo abdicare alle funzioni amministrative e provvedimentali come più volte stabilito dal TAR allorquando quest'ultimo è stato investito di questioni aventi ad oggetto la formazione di graduatorie per concorsi, mobilità procedure selettive ecc. (v. ex multis sentenza TAR Lazio – Sez. III<sup>^</sup> Bis n. 2958/2021 nella quale si legge: “[...] *quanto alla presentazione della domanda con modalità telematiche, con la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, il Collegio ha già più volte avuto occasione di evidenziare che l'amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio - eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in sede di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo – anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche ...* *Ed invero, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato*” (v. sentenza Tar Roma, Lazio, sez. III, 8 maggio 2018, n. 5126 in allegato 14).

Ed anche qualora, in via del tutto ipotetica, si volesse assumere che l'indicazione del titolo di servizio così come compilato dalla ricorrente in domanda sia affetto da errore, il generalissimo **dovere di soccorso** avrebbe imposto all'amministrazione scolastica di sanare le ipotizzate irregolarità. Difatti, il combinato disposto dell'art. 97 Cost. e dell'art. 6 della L. 241/90 impongono all' Ufficio Scolastico territorialmente competente di regolarizzare le dichiarazioni errate in sede di presentazione della domanda. Ed è ormai consolidato il principio di diritto in base al quale “... il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili



univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508 in allegato 14). D'altronde, in base all'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241: *"... le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali"* (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04- 2013, n. 916 in allegato 14).

Per giunta, l'attuale formulazione dell'art. 40, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che *"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. **Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445"**; e l'articolo 43 dello stesso DPR, al comma 1 prevede che: «1. **Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato**"*

Per tutto quanto fin qui evidenziato, appare del tutto illegittimo e pretestuoso il rifiuto dell'amministrazione scolastica di provvedere al computo del punteggio per titolo di servizio così come dichiarato in domanda e di cui si è data successivamente anche documentale evidenza, ai fini del corretto posizionamento in GPS della ricorrente.

=III=

**SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA  
TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 bis, 669  
sexies e 700 c.p.c.**

L'imminente ricorso alle GPS per il conferimento delle supplenze a copertura delle cattedre disponibili per l'anno scolastico 2023/2024 rende urgente e improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti di legge.



- Sul *fumus boni iuris* valgono le argomentazioni in fatto e in diritto come sopra articolate e comprovate dalla documentazione allegata. Per cui la domanda appare fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere per il posizionamento in graduatoria ulteriori 12 punti sulla classe di concorso EEEE (scuola primaria) e di ulteriori 6 punti sulla classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), per un punteggio complessivo, correttamente determinato, di 100,50 sulla classe di concorso AAAA e di 106,50 sulla classe di concorso EEEE.
- Sul *periculum in mora*, che afferisce a un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, questa difesa rileva che nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà arrecato a parte ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via d'urgenza il punteggio dovuto in virtù del titolo di servizio svolto per 246 giorni presso la scuola primaria di Asola, affinché la ricorrente possa godere del corretto e più altro posizionamento in graduatoria. È di prioritaria importanza, infatti, per gli aspiranti docenti, essere inseriti nella posizione più alta possibile sulla base della valutazione dei titoli e servizi maturati sin dal momento di pubblicazione delle graduatorie. Così da poter ambire per tempo alla tanto attesa cattedra, eventualmente resasi disponibile e della quale potranno beneficiare prioritariamente solamente gli aspiranti che sono meglio posizionati nella graduatoria da cui attingere. In ciò risiede il pericolo qualificato da ritardo, imminente e irreparabile. La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa volta al riconoscimento alla ricorrente del corretto punteggio per il giusto posizionamento in graduatoria. Punteggio che attualmente non tiene conto del titolo di servizio correttamente indicato in domanda ed effettivamente posseduto. Il Ministero si ostina inspiegabilmente a non riconoscerlo, così pregiudicando il diritto all'attribuzione di una posizione sopraelevata in graduatoria, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*. **In sintesi, l'interesse della ricorrente è quello di vedersi cumulato al punteggio già riconosciuto al momento dell'iscrizione nelle graduatorie di prima fascia AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria), quello relativo al titolo di servizio parimenti dichiarato nella domanda di inserimento nelle stesse, ma non riconosciuto. Ma ciò, prima che vengano avviate le "nomine" per i contratti di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 che iniziano a decorrere dal 1° settembre 2023. Appare di palmare evidenza l'importanza di corretto e più altro posizionamento in graduatoria,**



che comporta una maggiore possibilità di essere nominati supplenti per le cattedre vacanti dal primo settembre, con conseguente danno – in caso contrario – sia sotto un profilo economico che sotto il profilo di perdita di *chance*, nonché per l'impossibilità di conseguire punteggio. Inoltre, in caso di plurime disponibilità di posto, un migliore posizionamento in graduatoria attribuisce il diritto ad essere preferiti ai subordinati per ricoprire una cattedra più ambita. Pertanto, si confida nell'auspicato provvedimento di urgenza e si formula

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART.**

**669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato, appare necessaria l'adozione di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies secondo comma c.p.c. in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento che intervenisse dopo la convocazione ed audizione delle parti potrebbe risultare comunque tardivo e non tutelerebbe l'invocato diritto del ricorrente.

**=IV=**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E  
LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Nell'istaurando procedimento potrebbero ritenersi controinteressati gli altri docenti iscritti nella I fascia della graduatoria provinciale di Avellino per le supplenze dell'infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE).

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, stante il notevole numero dei destinatari e mancando altresì nelle graduatorie pubblicate dall'Ufficio scolastico provinciale di Avellino qualsiasi indicazione di residenza e altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, anche per celerità ed economia processuale, sussistono i presupposti affinché l'Ill.mo Giudicante, ove ritenuto opportuno, possa autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o del predetto Ufficio scolastico provinciale.

Pertanto, la scrivente difesa, solamente qualora l'odierno giudicante dovesse ritenere necessaria la suddetta notifica, chiede di essere autorizzata ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia alla notifica mediante pubblicazione del ricorso e dei pedissequi auspicati



provvedimenti sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell' Ufficio scolastico provinciale di Avellino.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e dedotto, la Sig.ra **Teresa Maria Di Stasio**, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa chiede che l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**in via preliminare**, qualora il Giudice lo ritenga opportuno, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell' Ufficio scolastico provinciale di Avellino.

**In via cautelare e urgente** riconosciuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* **con decreto inaudita altera parte** ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:

1) **In via principale**, previa eventuale disapplicazione del provvedimento Prot. N. 3167 del 28/07/2023 (allegato 15) e dei relativi allegati (allegati 16 e 17) – con cui il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VII, Ambito Territoriale di Avellino - ha provveduto ad un nuovo aggiornamento delle G.P.S. di 1° fascia per la scuola d'infanzia e primaria, su posti comune e sostegno, disponendo la ripubblicazione delle G.P.S. per l'anno scolastico 2023/2024, – nella parte in cui, per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria) è stato erroneamente attribuito alla ricorrente il punteggio finale di 94,50 per entrambe le classi di concorso e posizionata in graduatoria al n. 106 per la classe di concorso AAAA e al n. 146 per la classe di concorso EEEE. **Accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato per un anno scolastico, regolarmente dichiarato nella domanda di inserimento nelle G.P.S. (allegato 4, pag. 12 di 28) e documentato (allegato 1), nonché presente nel sistema di “Istanze on line” (allegati 7 e 8 pag. 2), accogliere l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., all'Ufficio Scolastico Regionale Campania in persona del l.r.p.t. e all' Ufficio scolastico provinciale, Ambito Territoriale di Avellino in persona del l.r.p.t., di computare al punteggio già riconosciuto pari a 94,50, ulteriori 12 punti sulla classe di concorso EEEE (scuola primaria) e ulteriori 6**



punti sulla classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), per un punteggio complessivo, correttamente determinato, di 100,50 sulla classe di concorso AAAA e di 106,50 sulla classe di concorso EEEE, con conseguente riposizionamento della ricorrente nelle rispettive graduatorie in considerazione del punteggio aggiornato.

2) in **ogni caso**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio relativo al servizio prestato nella scuola statale di Asola in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato della durata annuale (allegato 1), per un punteggio di 12 punti sulla classe di concorso EEEE (scuola primaria) e di 6 punti sulla classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), ordinando all'Amministrazione di computarlo ai fini del posizionamento della ricorrente in GPS.

3) dettare forme e modi per la corretta esecuzione del provvedimento cautelare.

4) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.

#### **Nel merito,**

1) in **via principale**, previa eventuale disapplicazione del provvedimento Prot. N. 3167 del 28/07/2023 (allegato 15) e dei relativi allegati (allegati 16 e 17), – con cui il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VII, Ambito Territoriale di Avellino - ha provveduto ad un nuovo aggiornamento G.P.S. di 1° fascia per la scuola d'infanzia e primaria, su posti comune e sostegno, disponendo la ripubblicazione delle G.P.S. per l'anno scolastico 2023/2024, – nella parte in cui, per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria) è stato erroneamente attribuito alla ricorrente il punteggio finale di 94,50 per entrambe le classi di concorso e posizionata in graduatoria al n. 106 per la classe di concorso AAAA e al n. 146 per la classe di concorso EEEE. Accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato per un anno scolastico, regolarmente dichiarato nella domanda di inserimento nelle G.P.S. (allegato 4) e documentato (allegato 1), nonché presente nel sistema di “Istanze on line” (allegati 7 e 8), e, per l'effetto, definitivamente pronunciando, ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., all'Ufficio Scolastico Regionale Campania in persona del l.r.p.t. e all' Ufficio scolastico provinciale, Ambito Territoriale di Avellino in persona del l.r.p.t., di computare al punteggio già riconosciuto alla ricorrente pari a 94,50, ulteriori 12 punti sulla classe di concorso EEEE (scuola primaria) e ulteriori 6 punti sulla classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), per un punteggio complessivo,





correttamente determinato, di 100,50 sulla classe di concorso AAAA e di 106,50 sulla classe di concorso EEEE, con conseguente riposizionamento della ricorrente nelle rispettive graduatorie in considerazione del punteggio aggiornato.

2) **in ogni caso**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio relativo al servizio prestato nella scuola statale di Asola in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato della durata annuale (allegato 1), per un punteggio di 12 punti sulla classe di concorso EEEE (scuola primaria) e di 6 punti sulla classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), ordinando all'Amministrazione di computarlo ai fini del posizionamento della ricorrente in GPS.

3) dettare forme e modi per una corretta esecuzione della sentenza;

4) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.

*Ai sensi del D.P.R.115/2022, si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e che il contributo unificato dovuto dalla ricorrente ammonta ad € 259,00.*

**In via istruttoria** si produce la seguente documentazione:

**01 Atto di nomina e Certificato di servizio Asola;**

**02 Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022;**

**03 A 1 Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia;**

**04 Domanda GPS 2022-24;**

**05 GPS1-AAAA-28LUG22;**

**06 GPS1-EEEE-28LUG22;**

**07 scheda di valutazione titoli estratta dal sito MIUR - AAAA;**

**08 scheda di valutazione titoli estratta dal sito MIUR- EEEE;**

**09 precisazioni-Gps-signed;**

**10 email richiesta rettifica punteggio GPS AAAA e EEEE;**

**11 GPS-2022-ELENCO-ESITI-RICORSI;**

**12 Diffida e messa in mora relativa a rettifica punteggio e ricevute di accettazione e consegna;**

**13 Diffida USP USR Teresa di Stasio;**

**14 risposta Ministero alla PEC del 14/07/2023;**

**15 Nota Ripubblicazione GPS-1°-e-2°-fascia-scuola-PROT-3167-del-28-07-2023**

**16 GRAD-GPS1-AAAA-28LUG23;**

**17 GRAD-GPS1-EEEE-28LUG23;**

**18 Contratto e buste paga Calvario - Covotta Ariano Irpino.**



Ampie salvezze.

Luogosano, Li 6 agosto 2023

*Avv. Antonio Di Stasio*

